

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI
SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
MEDIANTE AUTOVETTURA**

(approvato dal Consiglio Unione Valli e Delizie con Delibera n. del.....)

INDICE

CAPO I - I SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina dei servizi

Art. 2 - Definizione dei servizi

CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 - Titolo per l'esercizio dei servizi

Art. 4 - Cumulo dei titoli

Art. 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

Art. 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

Art. 7 - Ambiti operativi territoriali

CAPO III - ORGANICI DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8 - Definizione degli organici

CAPO IV - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE
AUTORIZZAZIONI

Art. 9 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 10 - Contenuto del bando di concorso

Art. 11 - Requisiti per il rilascio delle licenze e autorizzazioni

Art. 12 - Impedimenti soggettivi

Art. 13 - Commissione di concorso

Art. 14 - Presentazione delle domande

Art. 15 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza

Art. 16 - Modalità di esecuzione

Art. 17 - Comunicazioni esito domanda e rilascio delle licenze e autorizzazioni

Art. 18 - Validità delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 19 - Inizio del servizio

CAPO V - MODALITÀ DI PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI

Art. 20 - Trasferibilità per atto tra vivi

Art. 21 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

Art. 22 - Sostituzione temporanea alla guida dell'autovettura

Art. 23 - Collaborazione familiare

CAPO VI - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI PER I CONDUCENTI

Art. 24 - Obblighi dei conducenti

Art. 25 - Diritti dei conducenti

- Art. 26 - Divieti dei conducenti
- Art. 27 - Responsabilità del titolare

CAPO VII – MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 28 - Posteggio di stazionamento Taxi
- Art. 29 - Posteggio di stazionamento NCC
- Art. 30 - Acquisizione del servizio
- Art. 31 - Trasporto di persone con disabilità
- Art. 32 - Ferie, assenze ed interruzioni dell'attività
- Art. 33 - Tariffe
- Art. 34 - Uso collettivo del Taxi
- Art. 35 - Avaria dell'autovettura

CAPO VIII – CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI

- Art. 36 - Caratteristiche dei veicoli
- Art. 37 - Tassametro
- Art. 38 - Sostituzione dei veicoli
- Art. 39 - Controllo dei veicoli

CAPO IX COMMISSIONE CONSULTIVA

- Art. 40 - Nomina e funzionamento della Commissione

CAPO X – VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 41 - Vigilanza
- Art. 42 - Sanzioni
- Art. 43 - Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 44 - Sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione
- Art. 45 - Sanzione accessoria della revoca della licenza o autorizzazione
- Art. 46 - Sanzione accessoria della decadenza della licenza o autorizzazione
- Art. 47 - Conseguenze della sospensione, revoca e decadenza della licenza o autorizzazione

CAPO XI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 48 - Reclami
- Art. 49 - Normativa transitoria
- Art. 50 - Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 51 - Entrata in vigore

CAPO I – I SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1 Disciplina dei servizi

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di Taxi e di noleggio con conducente di autovettura fino a nove posti compreso il conducente (in seguito denominato NCC), in attuazione di quanto previsto dalla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e della normativa specifica regionale in vigore, valevole sul territorio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (in seguito Unione Valli e Delizie).

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento tali servizi sono disciplinati dalle normative vigenti in materia, tra le quali:

- *Art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;*
- *Art. 8, comma 1, lettera g) della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e di diritti delle persone handicappate";*
- *D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;*
- *D.M. Trasporti 19 novembre 1992 "Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di Taxi;*
- *D.M. Trasporti 15 dicembre 1992, n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a Taxi o ad autonoleggio con conducente;*
- *D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";*
- *D.M. Trasporti 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";*
- *L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale";*
- *Art. 6 del D.L 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, recante "Interventi per il potenziamento del servizio di Taxi";*
- *Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2009 del 31 maggio 1994 "Direttive per l'esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio dei servizi di Taxi e di noleggio di autovettura con conducente: legge 15 gennaio 1992, n. 21";*
- *Delibera Consiglio Provinciale n. 23 del 30 marzo 2011, "approvazione piano Provinciale per l'assegnazione ai Comuni delle licenze di Taxi e Autorizzazioni di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozze, natanti e veicoli a trazione animale";*
- *Art. 37 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s. m. e i.;*
- *Art 10 bis del D.L. n. 135 del 14/12/2018, convertito con modificazioni dalla Legge Legge 11/2/2019 n. 12;*
- *Sentenza della Corte Costituzionale n. 56/2020;*
- *Linee guida Autorità di Regolazione dei Trasporto adottate con Delibera n. 46 del 23/03/22*

3. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre che al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente Regolamento.

4. Quando, nel presente Regolamento, si parla di territorio Comunale o di singolo Comune, ci si riferisce al Comune indicato nell'atto di Licenza/Autorizzazione, rilasciato dall'Unione Valli e Delizie, a cui i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno conferito la funzione SUAP.

Art. 2 Definizione dei servizi

1. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di Taxi e dal servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura, e provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.

2. Il servizio Taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata ed ha lo scopo di soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Lo stazionamento dei veicoli avviene in luogo pubblico predisposto dal singolo Comune. Il prelevamento dell'utente, oppure l'inizio del servizio, avvengono con accensione del tassametro all'interno del territorio comunale, nell'ambito del quale la prestazione del servizio è obbligatoria.

3. Il servizio di NCC si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite. L'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio dell'Unione per qualunque destinazione. Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio dell'Unione.

4. La sede operativa del vettore NCC e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio di uno dei Comuni dell'Unione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima Provincia in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti.

5. Non è prescritto il rientro in autorimessa al termine di ogni servizio da parte del vettore di NCC¹.

6. Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo

¹ Per effetto della sentenza Corte Costituzionale 56/2020.

orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui al successivo comma 7.

7. Per collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono quei servizi, continuativi o periodici, dovuti a particolari esigenze di carattere territoriale, sociale, ambientale e culturale che la Pubblica Amministrazione, o il concessionario della linea, intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente e di licenza di Taxi.

CAPO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio dei servizi di Taxi è subordinato al rilascio di apposita licenza, da parte dall'Unione Valli e Delizie a un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.

2. L'esercizio del servizio di NCC è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione dall'Unione Valli e Delizie a soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

3. Le autorizzazioni e le licenze sono riferite ad ogni singolo veicolo e sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli articoli 20 e 21 del presente Regolamento.

4. Alle licenze ed alle autorizzazioni vengono attribuiti un numero progressivo d'esercizio che le contraddistingue.

5. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di Taxi e del servizio di NCC a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o di revoca, o decadenza di una licenza o di un'autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova licenza o autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella relativa al servizio cessato.

Art. 4 Cumulo dei titoli

1. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NCC.

2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di Taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC.

3. Per il servizio di Taxi, in deroga a quanto sopra detto, sarà possibile rilasciare licenze aggiuntive, al fine di fronteggiare l'incremento straordinario della domanda, dovuto ad eventi o condizioni eccezionali. Tali licenze avranno durata temporanea non superiore comunque ad 1 anno prorogabile al

massimo per ulteriori 12 mesi e sono rilasciabili esclusivamente a soggetti già titolari di licenza.²Tali Licenze saranno rilasciate sentita la commissione consultiva prevista dall'art. 40, in numero proporzionale alle esigenze previste e non potranno mai essere alienate o trasferite, avranno una propria numerazione e saranno denominate "T". I soggetti titolari di licenze "T" sono tenuti a comunicare con scadenza periodica i dati complessivi relativi all'attività svolta con tali licenze. Fuori dai casi di somma urgenza, dette licenze saranno rilasciate previa pubblicazione di appositi bandi di gara, sulla base di criteri preferenziali di volta in volta approvati con deliberazione di Giunta Unione.

Art. 5 Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della Legge n. 21/1992 ed alle direttive regionali.

2. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, e' consentito conferire l'autorizzazione o la licenza agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1, della L. n. 21/1992, e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi suddetti.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. n. 21/1992, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione o la licenza non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

3. Il conferimento è consentito previa la presentazione al competente ufficio dell'Unione Valli e Delizie dei seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione al registro delle Imprese per l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo;
- b) copia dell'atto di conferimento debitamente registrato;
- c) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione al ruolo, di cui all'art. 6 della L. 21/92.

4. Constatata la regolarità del conferimento, il Servizio competente rilascia apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto di rientrarne in possesso così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della L. n. 21/1992. L'Autorizzazione rilasciata al titolare sarà integrata con apposito atto contenente gli estremi dell'atto di cui sopra e i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

5. La costituzione di organismi collettivi e le eventuali variazioni della loro forma giuridica devono essere comunicate all'ente competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo.

² Per effetto del D.l. 104 del 2023 convertito dalla L. 9 n. 136 del 9 ottobre 2023

Art. 6 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati in servizio di Taxi ed in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea di cui al precedente art. 2 comma 7, nell'ambito del territorio comunale, previo nulla osta del Dirigente del Settore competente dell'Unione Valli e Delizie, qualora il titolare di licenza o di autorizzazione ne presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o con l'Amministrazione Comunale.

Art. 7 Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza di Taxi e di NCC possono effettuare trasporti in tutto il territorio nazionale, secondo le modalità indicate all'art. 5 bis della legge n. 21/1992, e, a condizione di reciprocità, negli Stati membri della Unione Europea, ove i regolamenti di tali Enti lo consentano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.

2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza all'interno dell'area territoriale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e verso qualunque destinazione e all'interno di tale area la prestazione del servizio è obbligatoria.

CAPO III – ORGANICI DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8 Definizione degli organici

1. Gli organici per il servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato con autovetture sono riferiti ai singoli Comuni dell'Unione Valli e Delizie e sono relativi a:

- servizio di Taxi;
- servizio di NCC.

2. Gli organici per il servizio di trasporto pubblico non di linea vengono fissati dal Piano Provinciale attraverso deliberazione del Consiglio Provinciale.

3. Il Consiglio dell'Unione Valli e Delizie può modificare l'organico di cui al precedente comma in conformità con le Direttive Regionali ed i parametri stabiliti dall'Amministrazione Provinciale, chiedendo preventivamente un parere alla Provincia e all'Autorità di Regolazione dei Trasporti istituita dal Legislatore con il D.L. n. 201/2011.

CAPO IV – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9 Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di Taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NCC, vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e per esami, fino a copertura degli organici dei Comuni, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo e che possano gestirla in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

2. Il competente Dirigente dell'Unione Valli e Delizie provvede all'indizione del bando e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino della Regione Emilia Romagna, sull'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Unione Valli e Delizie e del Comune interessato.

3. Ogni soggetto partecipa al bando di concorso per l'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione.

4. Nel caso in cui non vengano presentate domande nel termine stabilito dal bando, o qualora dopo l'assegnazione risultino ancora disponibili licenze o autorizzazioni, si provvede all'approvazione di un nuovo bando non prima di 12 mesi dalla scadenza del precedente.

Il concorso può comunque essere indetto prima della scadenza del predetto termine di 12 mesi, a discrezione del Dirigente del Servizio competente dell'Unione Valli e Delizie, su segnalazione di soggetti interessati al rilascio di licenza o autorizzazione.

5. Le graduatorie di merito redatte per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, di cui al successivo art. 13 comma 5, hanno validità triennale dalla data della pubblicazione e ad esse si ricorre qualora in tale periodo si verifichi la vacanza di posti in organico.

6. Le licenze/autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei 3 anni di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime, fino ad esaurimento.

7. Una volta esaurite le graduatorie, nel caso sia necessario assegnare licenze o autorizzazioni per la copertura degli organici in più di un Comune dell'Unione Valli e Delizie, potrà essere pubblicato un unico bando.

Art. 10 Contenuto del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso deve almeno prevedere:

- a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e per l'assegnazione;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità della presentazione, i documenti eventualmente da produrre;
- d) il termine entro il quale deve essere riunita la Commissione di concorso;
- e) le materie d'esame;
- f) la valutazione dei titoli;
- g) il rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria.

2. Il bando di concorso dovrà inoltre contemplare, la verifica di requisiti che rispecchino le esigenze attuali della prestazione del servizio, quali la capacità di gestire le applicazioni di navigazione, la conoscenza dei luoghi di maggiore interesse turistico, delle tecniche di primo soccorso e delle norme comportamentali in caso di incidente, nonché la conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore.

Art. 11 Requisiti per il rilascio delle licenze e autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio di Taxi o NCC è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altri Stati a condizione di reciprocità con lo Stato Italiano ed essere in regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea;
- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 15 gennaio 1992, n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 12;
- d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (in leasing o sulla base di un noleggio a lungo termine) del veicolo da adibire al servizio³;
- e) per i servizi di NCC avere la sede operativa e la disponibilità, nel territorio del Comune, per il quale viene attivata la procedura di rilascio, di almeno una rimessa o altro spazio idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio;
- f) non aver trasferito la precedente autorizzazione o licenza nei cinque anni precedenti;
- g) non essere titolare di altra licenza Taxi;
- h) non aver trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
- i) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, almeno secondo gli importi minimi previsti dalle normative per tempo vigenti;
- l) essere titolare di patente di guida per autovettura;
- m) essere titolare di abilitazione professionale.

In sede di bando potranno essere definiti ulteriori requisiti conseguenti all'emanazione di norme in materia.

2. La mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente comma, comporta l'esclusione dalla procedura di rilascio della licenza/autorizzazione.

3. La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di cui al comma precedente comporta la decadenza del titolo.

³Per effetto del D.L. n. 76 del 2020.

Art. 12 Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza di Taxi e dell'autorizzazione per NCC:

- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti disposizioni normative:
 - DPR 313/2002 (misure di prevenzione)
 - D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia);
- c) l'essere incorso in una o più condanne definitive per i reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
- d) l'essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione, adottati anche da parte di altri Comuni;
- e) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge.

2. Il verificarsi successivamente in capo al titolare degli impedimenti di cui sopra, comporta la decadenza del titolo.

Art. 13 Commissione di concorso

1. Per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, il Dirigente competente dell'Unione Valli e Delizie nomina un'apposita Commissione di concorso così composta:

- a) un Dirigente dell'Unione Valli e Delizie o di uno dei Comuni ad essa aderenti – Presidente;
- b) il Comandante o un Ispettore di vigilanza, appartenente al Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione Valli e Delizie – membro;
- c) un esperto delle discipline oggetto d'esame, possibilmente di altro ente.

2. La Commissione si avvale della collaborazione, con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, di un dipendente del SUAP.

3. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

4. La Commissione è convocata dal Presidente nel termine previsto dal bando.

5. La Commissione, in seguito all'istruttoria del SUAP che valuta la regolarità delle domande di ammissione e provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e provvede alla pubblicazione nel rispetto della normativa sulla privacy.

Una volta espletate le prove d'esame e valutati i titoli, la Commissione redige la graduatoria di merito dei candidati idonei e la trasmette, per l'approvazione, al Dirigente del competente Servizio dell'Unione Valli e Delizie.

6. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, per ciò che concerne la Commissione di concorso, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

7. La Commissione di concorso cessa la sua funzione con la pubblicazione delle graduatorie.

Art. 14 Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni sono presentate all'Unione Valli e Delizie, secondo le modalità previste dal bando.

2. Le domande devono essere corredate dalla documentazione richiesta nel bando, necessaria a comprovare il possesso dei requisiti e degli eventuali titoli preferenziali di cui dall'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 15 Criteri di valutazione e titoli di preferenza

1. Ai fini della redazione della graduatoria per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni si procederà all'esame e alla valutazione di titoli di preferenza. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti così attribuiti:

- 50 punti alla prova d'esame, volta alla valutazione delle conoscenze di cui all'art. 10 e della conoscenza della lingua inglese;
- 50 punti ai titoli di studio ed esperienza professionale discendenti dal curriculum vitae, quali la conoscenza di ulteriori lingue straniere, nonché alla tipologia del mezzo di trasporto a disposizione, valorizzando i veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone a mobilità ridotta e le autovetture ecocompatibili.

I criteri di cui sopra saranno declinati in modo puntuale nell'ambito del bando pubblico, anche, prevedendo condizioni di esclusione delle vetture abilitate al servizio taxi e NCC non ecocompatibili.

2. Qualora due o più candidati abbiano conseguito lo stesso punteggio, costituisce titolo preferenziale, nell'ordine:

a) Anzianità di servizio Taxi o NCC precedentemente svolto, con continuità e regolarità, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi;

b) In caso di ulteriore parità il più giovane di età.

Art. 16 Modalità di esecuzione

1. Le materie e le modalità di esecuzione della prova d'esame verranno determinate dall'apposito bando di concorso. Si intende superata la prova d'esame con un punteggio minimo di 30 punti su 50.

Art. 17 Comunicazioni esito domanda e rilascio delle licenze e autorizzazioni

1. Il competente Dirigente dell'Unione Valli e Delizie, entro 30 giorni dalla redazione delle graduatorie da parte della Commissione di concorso, provvede all'approvazione delle stesse avendo cura di indicare solo i candidati idonei e dispone la pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione Valli e Delizie e del Comune interessato.
2. L'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni avviene attraverso formale comunicazione agli interessati e assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della seguente documentazione:
 - a) carta di circolazione attestante la proprietà, la disponibilità in leasing del veicolo o la disponibilità del veicolo sulla base di noleggio a lungo termine⁴;
 - b) n. 1 marca da bollo (del valore vigente) per il rilascio del titolo;
 - c) titolo di disponibilità ed indicazione della ubicazione della rimessa, ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento;
 - d) copia del contratto assicurativo per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, almeno secondo gli importi minimi previsti dalle normative vigenti.
3. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 30 giorni.
4. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della licenza/autorizzazione che passerà in capo al successivo concorrente in graduatoria.
5. Le licenze per il servizio di Taxi e le autorizzazioni per NCC sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione sopra richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità.

Art. 18 Validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. Ferma restando la permanenza dei requisiti richiesti per la titolarità ed a pena di decadenza, secondo quanto indicato dall'art. 11 comma 3 del presente Regolamento, le licenze e le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato.
2. In qualsiasi momento le licenze e le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Qualora si verifichi la perdita dei requisiti, l'ufficio avvia il procedimento di decadenza del titolo.

⁴Per effetto del D.L. 76 del 2020.

Art. 19 Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, pena la decadenza, iniziare il servizio entro 4 mesi dal rilascio del titolo e dal trasferimento dello stesso.

2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 4 mesi solo in presenza di certificato medico attestante la temporanea inabilità/inidoneità al servizio per malattia o infortunio o di altra certificazione attestante la temporanea impossibilità ad iniziare il servizio per causa di forza maggiore.

CAPO V – MODALITÀ DI PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI

Art. 20 Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione NCC e la licenza Taxi fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili in presenza di documentato trasferimento di azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare avesse conferito l'autorizzazione, attraverso presentazione di domanda sottoscritta congiuntamente dal titolare e dal subentrante che deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

2. Il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione è disposto qualora il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare della licenza/autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà essere consegnato entro 20 giorni, all'ufficio competente dell'Unione Valli e Delizie, così come i titoli autorizzatori ed i relativi contrassegni rilasciati. Il trasferimento della titolarità della licenza/autorizzazione dovrà essere richiesta entro 3 mesi dalla data della certificazione, a pena di decadenza.

4. Ai sensi dell'Art. 9 comma 3. della Legge 21/92 al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 21 Trasferimento per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare la licenza di Taxi o l'Autorizzazione di NCC, gli eredi devono comunicare al competente ufficio dell'Unione Valli e Delizie il decesso entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. Il titolo può essere trasferito, entro due anni, ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
3. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniugi, genitori e figli), e collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi.
4. Nell'ipotesi in cui non si intenda trasferire il titolo occorre restituire, entro 90 giorni, l'autorizzazione o la licenza del titolare deceduto
5. La comunicazione di trasferimento deve alternativamente indicare:
 - a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria la rinuncia scritta a subentrare nell'attività da parte degli altri aventi diritto;
 - b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione designando, entro 2 anni dal decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante, indicante altresì i dati del veicolo che intende utilizzare;
 - c) la volontà degli eredi minori, espressa dal Giudice Tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di Taxi, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per auto servizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale.
6. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
7. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 22 Sostituzione temporanea alla guida dell'Autovettura

1. I titolari delle licenze di Taxi e delle autorizzazioni di NCC possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente ed elencati agli artt. 11 e 12 di questo Regolamento, nei seguenti casi intervenuti successivamente al rilascio del titolo:

- a) per malattia;
- b) per invalidità;
- c) sospensione della patente.

La sostituzione per l'intero periodo interessato è condizione per il mantenimento della titolarità della licenza/autorizzazione.

2. E' consentita la sostituzione alla guida, anche in caso di turnazioni ed orari aggiuntivi, per soddisfare l'incremento della domanda in particolari periodi dell'anno o in corrispondenza di determinati eventi o accadimenti.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro stipulato in base alle normative vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.

4. Il titolare della licenza/autorizzazione deve presentare al competente ufficio dell'Unione Valli e Delizie, telematicamente e in bollo, la richiesta di sostituzione alla guida. Tale richiesta deve contenere l'indicazione del motivo della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo e le generalità del sostituto, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al comma 1, l'osservanza della disciplina della normativa in materia di contratti come indicato al comma 3.

Art. 23 Collaborazione familiare

1. I titolari di licenza Taxi o autorizzazione di NCC, possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge n. 21/1992, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile⁵.

2. L'istituto fa capo ad una persona fisica, sia nei rapporti esterni, che nell'assunzione della responsabilità che compete sempre e solo al titolare e mai al collaboratore familiare, che pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda, né la qualità di imprenditore.

3. La richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare deve essere trasmessa all'Unione Valli e Delizie telematicamente indicando il possesso dei requisiti morali e professionali prescritti dalla normativa vigente e allegando copia dell'atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa familiare.

⁵Impresa familiare.

4. Lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato entro 15 giorni, agli uffici competenti.

5. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata periodicamente dall'Unione Valli e Delizie e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione del familiare.

CAPO VI – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI PER I CONDUCENTI

Art. 24 Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio Taxi e NCC hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato;
- c) aiutare, su richiesta, salita e discesa e garantire l'assistenza necessaria alle persone anziane e invalide;
- d) caricare i bagagli dei viaggiatori ed effettuare con sicurezza il trasporto, a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
- e) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- g) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- h) conservare nel veicolo oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio sempre aggiornati ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale;
- i) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- j) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 3 gg. dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio del Comune;
- k) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
- l) comunicare al competente ufficio dell'Unione Valli e Delizie, il cambio di residenza e la variazione dell'ubicazione della rimessa, entro il termine di 30 giorni;
- m) comunicare al competente ufficio dell'Unione Valli e Delizie, eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime;
- n) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione e gli altri utenti della strada.

2. L'esercente il servizio di Taxi ha inoltre l'obbligo di:

- a) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative dell'autovettura o l'autovettura sia già impegnata;
- b) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- c) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dando dei medesimi comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;
- d) azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
- e) in caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente;
- f) curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa vigente;
- h) tenere esposto il tariffario all'interno del veicolo in modo ben visibile e leggibile per gli utenti;
- i) rispettare i turni di servizio assegnati, gli orari prescelti;
- k) stazionare nelle piazzole con il veicolo in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio degli altri veicoli;
- l) rilasciare, le ricevute previste dalle normative vigenti atte ad attestare il prezzo pagato per il trasporto;

3. L'esercente il servizio di NCC ha inoltre l'obbligo di:

- a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- b) riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.

4. E' fatto comunque salvo il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in particolare L. n. 21 del 15/01/1992 e ss.mm.ii. e quella specifica Regionale.

Art. 25 Diritti dei conducenti

1. I conducenti durante l'espletamento del servizio di Taxi e di NCC hanno i seguenti diritti:

- a) chiedere un anticipo all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
- b) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo il trasporto di cani accompagnatori di non vedenti;
- c) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
- d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o non percorribili;

- e) applicare all'interno del veicolo una targa con il divieto di fumare;
- f) esigere il rimborso per qualsiasi danno arrecato al veicolo dal passeggero.

2. Il conducente ha la possibilità di applicare sconti, nel rispetto di quanto indicato all'art. 33.

3. In particolare il tassista ha il diritto di:

- a) rifiutare od interrompere la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro ovvero sia in stato di evidente alterazione;
- b) rifiutare la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
- c) pretendere, in caso di attesa richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicato dal tassametro in quel momento;
- d) rifiutare la corsa che comporti l'allungamento del servizio di oltre trenta minuti al turno di lavoro prescelto.

Art. 26 Divieti dei conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di Taxi e NCC di:

- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) deviare, di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri, il percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- d) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- e) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- f) applicare contrassegni identificativi del servizio che non siano autorizzati o previsti dal presente Regolamento;
- g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dal Codice della Strada e dai regolamenti dell'Unione Valli e Delizie;
- i) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- j) tenere verso gli utenti, i colleghi e gli altri utenti della strada un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
- k) trasportare durante il servizio animali di loro proprietà;
- l) consentire in servizio la conduzione del veicolo a persone non autorizzate anche se munite di patente idonea;
- m) rifiutare il pagamento della tariffa tramite carta di debito e/o debito nonché mediante eventuali altre forme di pagamento alternative rispetto all'utilizzo di denaro contante.

2. Agli esercenti il servizio di Taxi è inoltre vietato:

- a) provvedere al lavaggio o alla manutenzione del veicolo nei posteggi di sosta;
- b) accettare chiamate per lo svolgimento di un servizio se si sta già prestando servizio con un utente;
- c) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura;
- d) iniziare il servizio in territorio di altro Comune diverso da quello indicato nell'atto autorizzativo;
- e) effettuare durante la sosta nei posteggi attività estranea al servizio;
- f) far salire sul mezzo, durante la sosta nei posteggi, persone estranee all'attività per motivi non inerenti il servizio.

Art. 27 Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare della licenza/autorizzazione, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità dell'ente competente, dell'Unione Valli e Delizie che ha rilasciato l'autorizzazione/licenza e del Comune nel quale si svolge il servizio.

CAPO VII – MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 28 Posteggio di stazionamento Taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture Taxi avviene in luogo pubblico in apposite aree (posteggi) a tal fine predisposte dalle amministrazioni comunali che ne curano l'allestimento e la manutenzione ai sensi del vigente codice della strada.

2. I tassisti devono prendere posto con la vettura nei posteggi, secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine, fatta salva la facoltà da parte dell'utente di scegliere il Taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopra detto.

E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

3. E' consentito all'utente di accedere al servizio Taxi fuori dai luoghi di stazionamento con richiesta a vista per l'immediata prestazione, ad esclusione del caso in cui tale richiesta si effettui in prossimità e/o in vista del posteggio quando vi siano Taxi o clienti in attesa del posteggio stesso.

4. E' facoltà del Comune l'interdizione dall'uso di detti posteggi quanto lo ritenga necessario, nonché lo spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico o cause di forza maggiore.

Art. 29 Posteggio di stazionamento NCC

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di NCC, avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.
2. E' vietata la sosta delle autovetture di NCC, in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto previsto dall'art. 11 della L. n. 21 del 15/01/1992 e ss.mm.ii.: *"i Comuni in cui non è esercitato il servizio di Taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di Taxi"*.
3. Fermo restando quanto previsto al punto 2, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

Art. 30 Acquisizione del servizio

1. La corsa del servizio di Taxi si acquisisce attraverso tutti i sistemi attualmente in uso per il contatto diretto tra utenti ed esercenti il servizio di Taxi. La scelta dei canali di acquisizione della corsa, da parte dei titolari di licenze, avviene senza limitazioni nell'ambito dei rapporti contrattuali con eventuali aziende che offrano servizi di intermediazione e/o organismi associativi con divieto di clausola esclusiva.
2. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di NCC sono effettuati, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
3. Nel servizio di NCC è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno.
4. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
 - a) targa del veicolo;
 - b) nome del conducente;
 - c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
 - d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
 - e) dati del fruitore del servizio.
5. Fino all'adozione del decreto di cui al precedente comma 3, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da una numerazione progressiva delle singole pagine, ed avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

Art. 31 Trasporto di persone con disabilità

1. Ai sensi dell'art.14 comma 1 della L. n. 21/1992, i servizi di Taxi e di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutte le persone con disabilità. I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone alle autovetture.
2. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di persone con disabilità, deve essere esposto, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
3. I titolari di licenza e di autorizzazione possono adattare il veicolo per il trasporto di persone con disabilità di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 32 Ferie, assenze ed interruzioni dell'attività

1. Ogni titolare di licenza Taxi e di autorizzazione NCC, ha diritto annualmente, a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per cure termali, per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerate giorni di ferie.
2. Ogni 5 anni può venire concessa un'aspettativa della durata massima di 12 mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione della licenza o dell'autorizzazione, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.
3. Il servizio di Taxi è regolato con turni e orari stabiliti dall'amministrazione comunale con apposita Ordinanza. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in orari di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati.
4. Per motivi di salute o gravi situazioni familiari, possono essere concessi temporanei turni speciali.
5. Particolari modalità di servizio possono essere disposte dal Sindaco per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a neve, calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo.

Art. 33 Tariffe

1. Le tariffe per il servizio di Taxi sono a base multipla (tempo percorso) per il servizio in zona urbana e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

2. Le tariffe per il servizio di Taxi e i relativi supplementi sono fissati con deliberazione della Giunta Unione Valli e Delizie su proposta delle Associazioni di categoria, sulla base:

- del parere reso dalla Commissione consultiva comunale;
- delle eventuali disposizioni Provinciali in materia;
- dell'andamento dei costi del servizio;
- delle variazioni del costo della vita rilevato a livello locale.

L'aggiornamento delle tariffe dovrà avvenire in base all'andamento dei costi e dei riferimenti normativi e comunque almeno ogni 5 anni.

3. Tali tariffe sono da intendersi come importo massimo, pertanto, il prezzo del servizio può essere ridotto (sconto) rispetto alla tariffa risultante dal tassametro. La Giunta Unione, d'intesa con le associazioni di categoria più rappresentative, può introdurre sconti alla tariffa indicata dal tassametro, al fine di agevolare particolari categorie di utenti (persone a mobilità ridotta, donne sole in orario serale, anziani ecc..).

4. La Giunta dell'Unione può stabilire tariffe fisse per percorsi prestabiliti e per l'espletamento di particolari servizi, più vantaggiose per l'utente rispetto ai prezzi ottenibili tramite applicazione delle tariffe a consumo.

5. Il tariffario, redatto in lingua italiana ed inglese, viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Unione Valli e Delizie e dei singoli Comuni aderenti e presso i luoghi di maggiore richiesta del servizio, e deve essere esposto all'interno delle autovetture in modo ben visibile agli utenti. Esso deve precisare tutte le componenti del sistema tariffario vigente e tutte le tipologie di tariffe determinate dal Comune, la specificazione dell'esclusione di pedaggi di qualsiasi natura, il prezzo teorico per una persona priva di bagaglio, basata su un tragitto urbano lungo 5 km con 5 minuti di sosta/attesa nel traffico durante il servizio feriale diurno, il logo del Comune/Unione di rilascio della licenza, nonché i recapiti dell'Ufficio al quale inoltrare suggerimenti o reclami.

6. Le tariffe del servizio di NCC sono determinate dalla libera contrattazione

delle parti. La Giunta dell'Unione Valli e Delizie su proposta della Commissione consultiva comunale, può definire i limiti minimi e massimi delle tariffe, sulla base delle procedure di calcolo stabilite dal Ministero dei Trasporti con D.M. 10/04/1993.

7. I tassisti e i noleggiatori di NCC sono tenuti ad ottemperare agli obblighi normativi vigenti in materia di pagamento elettronico del servizio ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

8. Il trasporto delle carrozzine per bambini e per persone con disabilità e dei cani accompagnatori di non vedenti sono gratuiti.

9. Gli utenti del servizio di Taxi hanno diritto di scendere dal veicolo, in qualsiasi momento, versando la quota indicata dal tassametro.

10. Nel caso di servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea effettuati (con Taxi o NCC) di cui all'art. 6 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.

11. Nel caso di uso collettivo del Taxi di cui al successivo art. 34, la tariffa è determinata in misura pari a quella vigente, frazionata in parti uguali per persona trasportata, maggiorata di una quota fissa stabilita nell'apposita deliberazione di Giunta dell'Unione Valli e Delizie.

Art. 34 Uso collettivo del Taxi

1. Il servizio di Taxi può essere usato dall'utenza anche in modo collettivo da due o più persone, taxi sharing, con le seguenti modalità di esecuzione:

- un unico luogo di partenza e destinazione;
- un unico luogo di partenza e diverse destinazioni, su un percorso compatibile;
- diversi luoghi di partenza e unica destinazione;
- diversi luoghi di partenza e diverse destinazioni su un percorso compatibile.

2. L'utilizzo della modalità condivisa del taxi deve avvenire su diretta richiesta dell'utenza o in esito all'accettazione dell'utenza a seguito di proposta del tassista.

3. Le modalità di applicazione della tariffa per uso collettivo di Taxi sono definite nel precedente art. 33 comma 9.

4. I supplementi per turno notturno o festivo vengono frazionati per il numero dei passeggeri e non possono essere applicati più di una volta.

Art. 35 Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio ed in particolare per condurre a destinazione l'utente senza maggiorazione di spesa, salvo impossibilità oggettiva del caso.

CAPO VIII – CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI

Art. 36 Caratteristiche dei veicoli

1. Le autovetture adibite al servizio di Taxi e NCC devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente;
- d) essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque;
- e) essere munita di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti;
- f) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, qualora siano adatti per il trasporto di persone con disabilità.

2. Le autovetture adibite ad NCC devono inoltre:

- a) portare all'interno del parabrezza anteriore o sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "NCC", lo stemma del Comune indicato sull'atto autorizzativo ed il numero dell'autorizzazione;
- b) essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

3. Le autovetture adibite a Taxi devono inoltre:

- a) essere munite di tassametro omologato attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare;
- b) portare sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune indicato sulla licenza e la scritta in colore nero "servizio pubblico";
- c) portare sul tetto della vettura apposito contrassegno luminoso omologato con la dicitura "Taxi";
- d) avere a bordo ed esposta in modo ben visibile per l'utenza la tabella delle tariffe, anche in lingua inglese;
- e) avere le caratteristiche previste dal Decreto Ministero dei Trasporti 19/11/92.

4. Si applicano ai veicoli adibiti a Taxi e NCC le norme vigenti in materia di prescrizioni antinquinamento, salvo deroghe previste dalle disposizioni dei singoli comuni.

5. In ogni caso le autovetture immesse in servizio, a far data dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere a basso impatto ambientale, secondo le disposizioni in vigore dell'Unione Europea.

La Giunta con apposito atto si riserva la possibilità, al fine di favorire lo sviluppo di flotte di veicoli a basso impatto ambientale, di introdurre limitazioni in termini di tipologie di alimentazione e classi di emissione, nonché in termini di età massima consentita per l'autovettura.

Art. 37 Tassametro

1. Il tassametro deve essere omologato ed avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano;
 - b) indicare l'esatto importo della corsa in euro;
 - c) indicare gli eventuali supplementi (notturno e festivo), che devono essere visualizzati sul display e poi sommati all'importo tassametrico a fine corsa.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista che l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
3. Il tassametro deve essere installato a norma di legge e mantenere in memoria i dati inerenti le attività di gestione del servizio (data e ora di inizio corsa, tempo di percorrenza, chilometri percorsi, costi della corsa con supplementi) per almeno 1 mese, al fine di consentire le opportune verifiche degli organi competenti.
4. Il tassametro deve avere una certificazione sulla corretta taratura tariffaria da parte di una ditta specializzata ed autorizzata. Tale certificazione deve essere tenuta nel veicolo a disposizione degli organi di vigilanza.
5. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso ed a una nuova certificazione a norma del comma precedente.
6. Il tassametro deve essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo viene impegnato in servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione ovvero venga licenziato dall'utente.
7. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.
8. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su apposita richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
9. I titolari di licenza sono tenuti a fornire all'Amministrazione, a cadenza semestrale, appositi rendiconti sull'andamento del servizio, che indichino l'andamento dei parametri soggetti a controllo di qualità, distinti per giorno e fascia oraria, ed in particolare:
 - a) il numero totale di richieste pervenute dall'utenza;
 - b) il numero di corse effettuate;
 - c) l'attesa media dell'utente al punto di prelievo.

La mancata o parziale trasmissione dei dati indicati al precedente comma comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 43, del presente Regolamento.

Art. 38 Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione può essere autorizzato, con nulla-osta del Dirigente del competente servizio dell'Unione Valli e Delizie, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività e indicate al precedente art. 36.

2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla-osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.

Art. 39 Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di Taxi e di NCC, possono essere sottoposti, secondo necessità, a controllo da parte degli agenti polizia locale o di altro organo incaricato allo scopo di accertare l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente Regolamento e lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ai fini dell'espletamento del servizio.

2. I titolari di licenza Taxi o autorizzazione NCC, previa comunicazione diretta agli stessi effettuata con congruo anticipo, hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed orario indicato, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate. In caso di inottemperanza si applica la sanzione di cui all'art. 43 del presente Regolamento.

3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, questo dovrà essere reso idoneo tassativamente entro un termine indicato dal servizio competente dell'Unione Valli e Delizie. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, viene disposta la sospensione del veicolo dal servizio ai sensi del successivo art. 44.

CAPO IX COMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 40 Nomina e funzionamento della Commissione

1. La Giunta dell'Unione Valli e Delizie nomina la Commissione Consultiva per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto non di linea (servizio di Taxi e servizio di NCC) e per l'applicazione del presente Regolamento.

2. La Commissione Consultiva è costituita da:

- il Presidente dell'Unione Valli e Delizie o un suo delegato in qualità di Presidente;
- un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuna delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio locale;
- un rappresentante effettivo ed uno supplente delle Associazioni degli utenti a livello locale;
- il Comandante della Polizia locale o un suo delegato, in qualità di esperto di viabilità e traffico.

Funge da segretario della Commissione un dipendente dell'Unione Valli e Delizie del SUAP.

3. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del componente effettivo.

4. La Commissione esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sui seguenti provvedimenti:

- a) formazione e variazione della pianta organica;
- b) variazione del presente Regolamento e stesura di nuovi regolamenti.
- c) individuazione di eventuali ulteriori requisiti nell'emanazione dei bandi di assegnazione delle autorizzazioni.

La Commissione può, altresì, elaborare proposte generali e/o particolari da sottoporre all'Unione Valli e Delizie, alla Provincia o alla Regione.

5. Le riunioni della Commissione sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti.

6. Per le proposte relative alla pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni la Commissione adotta le proprie determinazioni con la presenza di tutti i suoi componenti. In questo caso il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico e la Commissione può proseguire nei suoi lavori, salva la nomina del sostituto.

7. La Commissione Consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato, riportato nel verbale della seduta, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Nell'ipotesi in cui si richieda ai membri della Commissione il parere in forma scritta, qualora il parere non sia espresso entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, si potrà procedere indipendentemente dalla sua acquisizione.

9. Il Presidente convoca la Commissione, inviando l'ordine del giorno ai componenti, almeno 5 giorni prima della data di ciascuna riunione.

10. La Commissione Consultiva dura in carica 4 anni a far data dall'esecutività della Deliberazione di nomina.

I componenti della Commissione possono essere sostituiti:

- in caso di dimissioni;
- per iniziativa dell'Associazione che li ha designati.

CAPO X – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 41 Vigilanza

1. Fatto salvo quanto espressamente riservato, dal presente Regolamento, al SUAP dell'Unione Valli e Delizie, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio di Taxi e di NCC, compete agli organi di polizia stradale individuati dal Codice della Strada.

Art . 42 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie previste dagli art. 85 e 86 del D.Lgs. n. 285/1992, dall'art. 11 bis della L. n. 21/1992 e, in generale dalla normativa vigente, tutte le violazioni al presente Regolamento sono soggette anche alle sanzioni amministrative e accessorie di cui ai successivi articoli.

Art. 43 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267 (e ss.mm.) tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento sono soggette a sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00, e il pagamento in misura ridotta è pari a euro 50,00.

2. In deroga alle disposizioni del primo comma e con successivo atto, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, la Giunta Unione potrà stabilire le violazioni per le quali sarà fissata una sanzione per il pagamento in misura ridotta.

3. Per l'applicazione delle predette sanzioni si applicano le procedure di cui alla L. 24/11/1981, n. 689.

4. Qualora la violazione accertata sia stata contestata a persona diversa dal titolare (sostituto o collaboratore), quest'ultimo è responsabile in solido della sanzione.

5. Nel caso di mancato pagamento della sanzione nei termini di legge, ovvero nel caso di presentazione di scritti difensivi, qualora essi non fossero accolti, il Dirigente competente provvederà ad emettere ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione compresa tra il minimo ed il massimo di legge.

Art. 44 Sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di Taxi o NCC può essere sospesa, dal Dirigente del competente servizio dell'Unione Valli e Delizie, per un periodo massimo di 6 mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione dei criteri per la determinazione delle tariffe;
- b) manomissione del tassametro;
- c) utilizzo per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- d) violazione per la terza volta nell'anno degli obblighi stabiliti dal Regolamento comunale;
- e) violazione degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

2. Il Dirigente suindicato dispone sul periodo di sospensione della licenza o autorizzazione, tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.

3. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione, il titolo deve essere consegnato in deposito al competente ufficio dell'Unione Valli e Delizie, che provvederà a segnalare all'ufficio Provinciale di Motorizzazione Civile l'avvenuta sospensione dell'atto.

Art. 45 Sanzione accessoria della revoca della licenza o autorizzazione

1. Il Dirigente competente dell'Unione Valli e Delizie, dispone la revoca della licenza o autorizzazione nei seguenti casi:

- a) ripetizione dei comportamenti di cui al punto precedente dopo essere già incorsi in un provvedimento di sospensione;
- b) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notifica del provvedimento di sospensione;
- c) ripetuta mancata prestazione del servizio, tale da non soddisfare le esigenze della clientela locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale interessato.

2. Il competente ufficio dell'Unione Valli e Delizie provvede a comunicare la revoca all'ufficio Provinciale di Motorizzazione Civile.

3. Il soggetto che sia incorso nel provvedimento di revoca non può ottenere una nuova autorizzazione/licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 46 Sanzione accessoria della decadenza della licenza o autorizzazione

1. Il competente Dirigente dell'Unione Valli e Delizie dichiara la decadenza del titolo provvedendo contestualmente alla richiesta di consegna del titolo, nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'art. 11 del presente Regolamento e dalla normativa vigente;
- b) per il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti previsti dall'art. 12 del presente Regolamento;
- c) per mancato inizio del servizio dei termini stabiliti dal precedente art. 19;
- d) per l'estinzione dell'impresa collettiva o modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'attività del servizio di Taxi o NCC;
- e) in caso di morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, quanto gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal presente Regolamento;
- f) per alienazione del veicolo senza che questo sia stato sostituito entro 90 giorni, salvo i casi di forza maggiore;
- g) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quello stabilito dall'art. 32 punto 2 del presente Regolamento.

2. La decadenza è comunicata all'ufficio Provinciale di Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 47 Conseguenze della sospensione, revoca e decadenza della licenza o autorizzazione

1. In tutti i casi di sospensione, revoca o decadenza del titolo per l'esercizio dell'attività di Taxi o NCC, nessun indennizzo è dovuto dall'Unione Valli e Delizie dei Comuni al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse o tributi già corrisposti.

CAPO XI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 Reclami

1. I clienti di Taxi ed NCC possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato.
2. Il reclamo va inviato al SUAP dell'Unione Valli e Delizie tramite pec (protocollo@unionevalliedelizie.fe.it).
3. Il Dirigente Responsabile entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione/licenza interessato provvede, se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.

Art. 49 Normativa transitoria

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente Regolamento vanno segnalate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 50 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni che riguardano gli autoservizi pubblici di Taxi e NCC contenute in altri regolamenti, deliberazioni o ordinanze dell'Unione Valli e Delizie o dei singoli Comuni che la costituiscono.

Art. 51 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della Delibera di approvazione del Consiglio dell'Unione Valli e Delizie.